

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il presente disegno di legge riassume l'esperienza compiuta nell'attuazione del vasto programma di lavori pubblici che le leggi 17 maggio 1952, n. 619, e 21 marzo 1958, n. 299, hanno destinato al risanamento dei rioni « Sassi » di Matera, ed intende fornire gli ulteriori mezzi finanziari e le direttive perchè questa importante opera sociale sia portata a compimento.

Il problema è noto: nel cuore della città di Matera, un considerevole insediamento

umano trova dimora da tempi antichissimi entro due grandiose cavità naturali, dalle quali un'opera secolare ha ricavato un vasto complesso di grotte, di casupole, di primitive abitazioni, addossate o sovrapposte in un fitto tessuto insicuro e malsano.

Grazie agli interventi eseguiti in base alle due precedenti leggi sono stati raggiunti notevoli risultati, tra i quali principalmente la costruzione di più di 2.000 alloggi in altre località e di conseguenza il trasferimento di migliaia di persone dai vecchi rioni.

La situazione di fatto ha quindi subito un profondo mutamento, dal quale sorgono problemi ed esigenze nuovi.

L'azione fin qui svolta si basava sulla valutazione delle originarie condizioni dei « Sassi » e da queste traeva la previsione del numero delle famiglie da sgomberare, e della misura in cui fosse invece possibile la permanenza di abitanti nei vecchi rioni. L'esodo di migliaia di persone ha lasciato disabitate varie zone, che ormai prive di vita e in stato di abbandono mostrano col tempo segni di disfacimento, sotto l'azione delle intemperie e delle ricorrenti alluvioni: crolli, frane, dissesti, ristagni d'acqua costituiscono una incombente minaccia per l'incolumità delle persone e per la pubblica igiene. Sorge quindi il problema dell'influenza della mutata situazione ambientale sulle condizioni di vita degli abitanti rimasti in queste zone desolate o a contatto con esse; dei provvedimenti d'urgenza da adottare a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche; della necessità di proseguire ed intensificare l'opera di sgombero e la costruzione di alloggi, in una valutazione del nuovo stato di fatto e in rapporto all'esigenza di una radicale trasformazione dei « Sassi ».

Infatti, un altro importante problema viene in piena evidenza: assegnare a questi rioni, in parte abbandonati, una destinazione urbanistica e provvedere alla loro completa ed organica sistemazione, per i notevoli aspetti monumentali e panoramici da salvare e valorizzare, e per la testimonianza storica, forse unica, che essi offrono.

2. — Queste ragioni hanno reso necessario elaborare il presente disegno di legge. Esso è volto anzitutto a portare a fondo il processo di trasformazione avviato dalle precedenti leggi, mediante la costruzione, in altre zone cittadine, di case popolari destinate ad accogliere le famiglie che si trasferiranno dai rioni « Sassi » sia per esigenze immediate, determinate dalle malsane condizioni ambientali, sia per effetto della trasformazione urbanistica dei vecchi rioni.

Alla costruzione delle nuove case si accompagnerà la esecuzione delle opere pub-

bliche indispensabili per la funzionalità dei relativi complessi edilizi.

All'organicità degli interventi contribuiva, nel sistema della legge n. 619, un piano di trasferimento, cioè un apposito piano urbanistico che stabiliva le nuove zone in cui si doveva attuare il « trasferimento » dei vecchi rioni.

Gli articoli 5, lettera a), e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, richiamati nell'articolo 1 del presente disegno di legge, autorizzavano appunto l'esecuzione di opere pubbliche e la costruzione di case nell'ambito del piano di trasferimento. Con i finanziamenti disposti dal presente provvedimento, le norme citate avranno applicazione nei confronti di un piano di trasferimento aggiornato secondo le disposizioni dell'articolo 2; le case popolari e le relative opere pubbliche saranno contemplate da un piano integrativo, del quale lo Stato curerà l'esecuzione.

Affinchè questi interventi possano avere inizio con la massima tempestività, è stata prevista una procedura estremamente semplice per la formazione del nuovo piano, che l'articolo 2 affida al Provveditorato alle opere pubbliche. È parso utile consentire che il piano integrativo assorba eventualmente zone del piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, oltre che per l'identità di esigenze (edilizia popolare), anche in vista del risparmio di tempo connesso all'eventuale utilizzazione di uno strumento urbanistico già in atto.

Gli aventi titolo all'assegnazione di nuovi alloggi sono indicati, dall'articolo 3, nei capi famiglia ai quali siano stati notificati provvedimenti che impongano lo sgombero degli immobili da essi occupati nei rioni « Sassi ». Una norma cautelativa esclude però dai benefici della presente legge coloro che tentassero di creare artificialmente le condizioni per usufruirne, prendendo alloggio nei « Sassi » dopo una certa data, e coloro che avessero rioccupato abusivamente immobili già sgomberati.

Si è dovuto naturalmente prevedere la ipotesi che alloggi costruiti, anche in applicazione delle precedenti leggi, per gli sfollati dai « Sassi » si rendessero per qualsiasi

causa disponibili: in via subordinata a tale loro specifica destinazione, l'articolo 4 ne consente l'utilizzazione secondo le disposizioni che disciplinano con carattere di generalità l'assegnazione di alloggi popolari alle categorie bisognose.

3. — La costruzione delle case in nuovi quartieri si coordina al progressivo sgombero dei « Sassi »: sgombero che, come si è accennato, può essere determinato dalla riconosciuta inabitabilità degli immobili dei vecchi rioni, oppure dalle trasformazioni alle quali si procederà per dare definitiva e sana sistemazione ai rioni « Sassi ».

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce le modalità degli sgomberi da effettuare nel caso di immobili inabitabili, adattando il procedimento che allo stesso fine stabiliva l'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619 (dichiarazione di inabitabilità ed ordine di sgombero pronunciati dal Sindaco d'intesa con il Genio civile), alle mutate condizioni di fatto. La norma cioè, basandosi su una più ampia nozione di inabitabilità, connessa ad aspetti e fattori ambientali, estende il procedimento di sgombero agli immobili rimasti isolatamente abitati nel cuore di zone spopolate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica.

4. — Un altro ordine di provvedimenti, previsti dal disegno di legge negli articoli 5 e 6, concerne la sistemazione e conservazione dei vecchi rioni, quale zona d'interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnico.

Date le caratteristiche peculiari dei « Sassi », è opportuno che la progettazione e la esecuzione dei lavori di riassetto e di restauro siano precedute e preparate da un concorso a carattere nazionale, dal quale scaturisca anzitutto l'idea del nuovo volto dei « Sassi ». Il vincitore del concorso sarà prescelto da una Commissione, rappresentativa degli organi pubblici direttamente interessati all'opera di risanamento di questi rioni cittadini.

L'attuazione del progetto di sistemazione e conservazione è affidata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Le caratteristiche dell'ambiente — un agglomerato fittissimo di vani scavati nella roccia e di costruzioni di varie epoche — richiedono un'opera minuziosa da condurre quasi immobile per immobile; questo aspetto ha suggerito la norma che autorizza la esecuzione dei lavori anche in economia; inoltre i lavori di restauro o di trasformazione di immobili di interesse storico, archeologico o artistico saranno eseguiti sotto la direzione della Sovrintendenza alle antichità e belle arti della Basilicata.

5. — Prima della sistemazione definitiva, conseguente all'apposito progetto, si sono dovuti prevedere lavori di carattere provvisorio diretti essenzialmente a salvaguardare, all'interno dei rioni « Sassi », l'incolumità e l'igiene pubbliche. L'articolo 7 autorizza a questo scopo lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione di immobili. Lo stesso articolo consente inoltre al Ministero dei lavori pubblici, sempre in questa fase provvisoria, di provvedere alla manutenzione di immobili dei rioni « Sassi » di proprietà dello Stato. Le espropriazioni compiute nel corso dei precedenti interventi hanno reso infatti lo Stato proprietario di grotte e altri abituri, che, nel tipico agglomerato dei « Sassi », servono talvolta di sostegno a fabbricati soprastanti, ancora abitati. Le esigenze statiche dell'insieme richiedono quindi, da parte dello Stato, la cura degli immobili espropriati.

Naturalmente i lavori di sistemazione definitiva prenderanno il posto di questi particolari interventi, connessi ad uno stato di fatto meramente transitorio.

6. — Le previsioni di spesa, contenute nell'articolo 1 del presente disegno di legge, sono complessivamente di lire 5.300 milioni, da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dei lavori pubblici; altri 200 milioni sono infine destinati al completamento di opere intraprese in applicazione delle precedenti leggi.

Nell'insieme quindi, il nuovo apporto dello Stato per il completo risanamento dei « Sassi » è previsto in lire 5.500 milioni, nell'arco di tempo 1965-1969.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonchè per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 5, nonchè le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per

la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante l'elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

3) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonchè gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni " Sassi " previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1° gennaio 1965, nè coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera ».

Art. 4.

All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiunto il seguente comma:

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare ».

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una Commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che la presiede;

2) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata;

3) dal Sindaco della città di Matera;

4) da un rappresentante del Prefetto della provincia di Matera;

5) dall'ingegnere Capo dell'ufficio del Genio civile di Matera;

6) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Tale progetto è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche d'intesa con il Soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Art. 7.

Fino a quando non sia stato reso esecutivo il progetto di cui all'articolo 5, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione di immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazio-

ni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

Art. 8.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati, dopo la attuazione del progetto, alle norme delle dette leggi.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965 ed in lire 800 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nel capitolo n. 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero medesimo per lo anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.